

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AGLI STATI MEMBRI

del 2 settembre 2004

che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo

INTERREG III

(2004/C 226/02)

1. Il 28 aprile 2000 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di istituire un'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea (in appresso «Interreg III») di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in appresso denominato «regolamento generale». Il metodo di attuazione delle attività di cooperazione nell'ambito della sezione interregionale è stato delineato nella comunicazione della Commissione agli Stati membri del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» Sezione C dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2001/C 141/02) ⁽²⁾ (in appresso «comunicazione sulla cooperazione interregionale»). Gli orientamenti sono stati modificati dalla comunicazione della Commissione del 23 agosto 2001 ⁽³⁾. Gli attuali orientamenti consolidati sostituiscono quelli decisi il 28 aprile 2000 e modificati dalla comunicazione del 23 agosto 2001. L'allegato A della presente comunicazione sostituisce l'allegato A della comunicazione sulla cooperazione interregionale.
2. Nell'ambito di Interreg III, può essere concesso un sostegno comunitario a favore di misure e di regioni che rispettino gli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione e che formino oggetto di programmi di iniziativa comunitaria presentati dalle autorità designate dagli Stati membri e approvati dalla Commissione.
3. L'obiettivo generale dell'iniziativa Interreg rimane, come in passato, quello di evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo. L'isolamento delle zone frontaliere ha un duplice effetto: da un lato, i confini rappresentano per le comunità di tali zone una barriera economica, sociale e culturale ed impediscono di gestire coerentemente gli ecosistemi; dall'altro, le zone frontaliere vengono spesso trascurate dalle politiche nazionali e di conseguenza le loro economie hanno tendenza a diventare periferiche nell'ambito dello Stato di cui fanno parte. Il mercato unico e l'unione economica e monetaria costituiscono potenti catalizzatori ai fini di un cambiamento; rimane comunque un ampio margine d'azione per rafforzare la cooperazione a beneficio delle zone frontaliere di tutta la Comunità. La sfida diventa ancora più impegnativa nella prospettiva dell'allargamento della Comunità, che determina un aumento delle frontiere interne e uno spostamento progressivo verso est delle frontiere esterne.
4. Nel periodo di programmazione 1994-1999 Interreg II ha proseguito e ampliato l'azione di Interreg e REGEN del periodo precedente ed è stata attuata secondo tre filoni distinti: cooperazione transfrontaliera (2 600 milioni di EUR); reti energetiche transnazionali (550 milioni di EUR); azione comune per affrontare i problemi delle inondazioni e della siccità e favorire l'assetto territoriale di ampi insiemi spaziali della Comunità, dell'Europa centrale e orientale e del Mediterraneo (413 milioni di EUR). Inoltre, è stata sostenuta la cooperazione interregionale nella Comunità su questioni inerenti allo sviluppo regionale nell'ambito delle misure innovative a titolo dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽⁴⁾ (200 milioni di EUR nel periodo 1994-1999).

I. PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

3. L'obiettivo generale dell'iniziativa Interreg rimane, come in passato, quello di evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo. L'isolamento delle zone frontaliere ha un duplice effetto: da un lato, i confini rappresentano per le comunità di tali zone una barriera economica, sociale e culturale ed impediscono di gestire coerentemente gli ecosistemi; dall'altro, le zone frontaliere vengono spesso trascurate dalle politiche

Nell'ambito di Interreg è stata finanziata principalmente la definizione di risposte comuni in materia di sviluppo delle PMI, istruzione, formazione e scambi culturali, questioni sanitarie nelle regioni frontaliere, tutela e miglioramento dell'ambiente, RST, reti energetiche, trasporti e telecomunicazioni (che sono gli interventi principali nelle regioni dell'obiettivo 1) nonché di sistemi comuni di gestione e la costituzione di organismi transfrontalieri e transnazionali.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

⁽²⁾ GU C 141 del 15.5.2001, pag. 2.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo — Interreg III (2001/C 239/03) (GU C 239 del 25.8.2001, pag. 4).

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15.

5. L'esperienza dimostra che in molti casi sono stati compiuti passi significativi verso la pianificazione e la gestione congiunte di programmi transfrontalieri. Tuttavia, l'intensa cooperazione che si riscontra, ad esempio, nelle «euroregioni» rappresenta tuttora l'eccezione piuttosto che la regola. Le zone frontaliere hanno certamente tratto beneficio dall'intensa attività di sviluppo che vi si è svolta, ma in generale è risultato molto più difficile costituire congiuntamente vere e proprie attività transfrontaliere. In alcuni casi si sono riscontrati effetti perversi quali la coesistenza da un lato e dall'altro del confine di progetti paralleli e comunque le zone frontaliere e gli Stati membri non sono riusciti a beneficiare appieno della cooperazione.

Interreg II C ha consentito di acquisire una certa esperienza in materia di cooperazione su territori transnazionali più ampi, con la partecipazione di autorità locali, regionali e nazionali, ai fini di una maggiore integrazione dei territori in questione. Il grado di cooperazione è stato tuttavia variabile.

Per quanto riguarda le frontiere esterne e la cooperazione con paesi terzi sono emersi ulteriori problemi, connessi in particolare alle carenti strutture amministrative di tali paesi e alle difficoltà inerenti al coordinamento degli strumenti di politica esterna della Comunità — PHARE, TACIS, CARDS e MEDA — con i programmi Interreg a causa delle diverse norme finanziarie ed operative.

Infine, è stata sviluppata la cooperazione interregionale in diversi campi, ma il regime di finanziamento a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 presentava l'inconveniente di centralizzare presso la Commissione la gestione di un numero troppo elevato di progetti e di dissociare tale impegno dalle attività transfrontaliere e transnazionali nell'ambito di Interreg.

6. In tale contesto, la nuova fase di Interreg si è proposta di rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità promuovendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario. L'iniziativa si impernia quindi sugli interventi concernenti le frontiere e le zone frontaliere tra gli Stati membri e tra la Comunità e i paesi terzi. Viene riservata la dovuta attenzione ai seguenti aspetti:

- frontiere esterne della Comunità, in particolare tenendo conto dell'allargamento,
- cooperazione concernente le regioni ultraperiferiche della Comunità,
- cooperazione a favore del processo di stabilizzazione e associazione nei Balcani occidentali,
- cooperazione concernente le regioni insulari.

Fondandosi sull'esperienza acquisita con le precedenti iniziative Interreg, la nuova fase si articola in tre sezioni:

- a) promozione dello sviluppo regionale integrato tra regioni frontaliere contigue, comprese le frontiere esterne (programmi di prossimità) e talune frontiere marittime (sezione A); a questa sezione è destinata la quota preponderante delle risorse finanziarie;
- b) contributo all'integrazione territoriale armoniosa nella Comunità (sezione B);
- c) miglioramento delle tecniche e delle politiche di coesione e sviluppo regionale mediante la cooperazione transnazionale/interregionale (sezione C); si tratta della sezione con minore incidenza finanziaria.

La sfida principale della nuova fase di Interreg consiste quindi nel mettere a frutto le esperienze positive di vera cooperazione nell'ambito dei programmi attuali per sviluppare progressivamente forme analoghe di cooperazione tra regioni della Comunità e con i paesi limitrofi.

7. A tal fine, la cooperazione nell'ambito dell'iniziativa Interreg III è definita conformemente ai seguenti principi:

— *Strategia transfrontaliera/transnazionale e programma di sviluppo congiunti*

L'elaborazione di una strategia e di un programma congiunti che stabiliscono le priorità comuni costituisce il presupposto ai fini dell'accettazione delle proposte per le quali si chiede il contributo comunitario. Tutte le misure e gli interventi nelle regioni o nei territori in questione devono fondarsi su tale programmazione congiunta e dimostrarne il valore aggiunto.

Anche gli interventi prescelti per attuare la programmazione devono avere un chiaro carattere transfrontaliero/transnazionale. Pertanto, sono sovvenzionabili soltanto gli interventi prescelti e attuati congiuntamente, da due o più Stati membri o paesi terzi, oppure da un unico Stato membro, qualora si dimostri che l'intervento ha un impatto significativo su altri Stati membri o paesi terzi.

La programmazione deve tener conto degli orientamenti generali dei Fondi strutturali e della legislazione e delle politiche comunitarie. Pertanto, verrà data precedenza in particolare agli interventi che contribuiscono a creare posti di lavoro, migliorare la competitività delle zone interessate, definire e attuare politiche di sviluppo sostenibile e promuovere le pari opportunità. Tutti gli interventi devono essere conformi alle regole comunitarie in materia di concorrenza, in particolare alla disciplina sugli aiuti di Stato.

— *Partenariato e impostazione «dal basso»*

È necessario mettere a punto un ampio partenariato, che non coinvolga soltanto i partner «istituzionali» facenti capo alle autorità locali, regionali e nazionali, ma che comprenda le parti sociali e altri organismi competenti (organizzazioni non governative, rappresentanti del mondo accademico, ecc.), conformemente all'articolo 8 del regolamento generale. La Commissione attribuisce particolare rilevanza alla costituzione di tale partenariato sin dagli inizi, ossia dalla fase di elaborazione della strategia congiunta, fino all'attuazione degli interventi. Gli interventi devono essere preceduti da una fase di pubblicità trasparente e garantire la massima partecipazione possibile da parte di operatori pubblici e privati.

— *Complementarità rispetto ai programmi generali dei Fondi strutturali*

La programmazione deve essere complementare rispetto alle misure incentivate a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3 dei Fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, e delle altre iniziative comunitarie. Inoltre, gli interventi devono rientrare nel campo di applicazione dei Fondi strutturali ed essere conformi alle norme in materia di ammissibilità della spesa.

— *Maggiore integrazione nell'ambito dell'attuazione delle iniziative comunitarie*

Il FESR, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento FESR», può attuare l'iniziativa Interreg III finanziando misure di sviluppo rurale sovvenzionabili dal FEAOG, di sviluppo delle risorse umane sovvenzionabili dall'FSE e di adeguamento delle strutture della pesca sovvenzionabili dallo SFOP. Questa opportunità va sfruttata per migliorare il coordinamento e l'integrazione delle misure e degli interventi che beneficiano di un contributo comunitario.

— *Coordinamento efficace tra Interreg III e gli strumenti comunitari di politica esterna, segnatamente tenendo conto dell'allargamento*

L'attuazione di Interreg III deve garantire la coerenza e la sincronia rispetto agli strumenti finanziari interessati. Gli interventi all'interno della Comunità sono finanziati dal FESR, mentre quelli al di fuori della Comunità sono finanziati da altri

strumenti quali PHARE, ISPA, TACIS, MEDA, CARDS, FES o eventualmente altri programmi comunitari con una valenza di politica esterna.

La comunicazione della Commissione «Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità»⁽²⁾ del 1° luglio 2003 (in appresso «comunicazione sulla prossimità») intende, introducendo i programmi di prossimità per il periodo 2004-2006, migliorare il coordinamento tra Interreg III e gli strumenti comunitari di politica esterna. Costituisce il seguito della comunicazione «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali»⁽³⁾.

8. L'attuazione della cooperazione sulla base dei summenzionati principi richiede strutture effettivamente congiunte che elaborino i programmi, coinvolgano le parti interessate, selezionino gli interventi, garantiscano la gestione generale, coordinino e sorvegliano l'attuazione dei programmi e, se del caso, i meccanismi comuni di gestione delle misure e degli interventi. Interreg III e l'approccio riguardante i programmi di prossimità comunque determineranno progressi significativi rispetto alla situazione del periodo di programmazione 1994-1999. I partner devono precisare le condizioni, le disposizioni e le risorse per l'istituzione e la gestione delle strutture di cui i programmi possono finanziare i costi operativi.

In questo contesto, le autorità competenti possono esaminare la possibilità di istituire gruppi europei d'interesse economico (GEIE)⁽⁴⁾.

II. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (SEZIONE A)

9. **Finalità:** Cooperazione transfrontaliera tra autorità di zone limitrofe ai fini della creazione di poli socioeconomici transfrontalieri mediante strategie congiunte di sviluppo territoriale sostenibile.
10. **Zone ammissibili:** Ai fini della cooperazione transfrontaliera sono ammissibili:
- tutte le zone situate lungo i confini terrestri interni ed esterni della Comunità, definite al livello amministrativo III della nomenclatura delle unità statistiche territoriali (NUTS III), come indicato nell'allegato I,
 - alcune regioni marittime, definite al livello amministrativo III della nomenclatura delle unità statistiche territoriali (NUTS III), come indicato nell'allegato I.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/wider/wider_en.pdf

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione COM(2003) 104 dell'11 marzo 2003.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione 97/C 285/10 sulla partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici. GU C 285 del 20.9.1997 pag. 17.

⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

In casi eccezionali possono essere finanziati interventi in zone NUTS III adiacenti alle summenzionate zone di livello NUTS III o in zone circondate da tali zone, purché tali interventi non rappresentino più del 20 % della spesa totale del programma interessato. Le zone per le quali si farà ricorso a tale possibilità devono essere indicate nel pertinente programma d'iniziativa comunitaria.

11. **Tematiche prioritarie:** Questa sezione riguarda in particolare le seguenti tematiche:

- promozione dello sviluppo urbano, rurale e costiero,
- incentivi all'imprenditorialità e allo sviluppo di piccole imprese (anche nel settore del turismo) e iniziative per l'occupazione locale,
- promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro e dell'integrazione sociale,
- condivisione di risorse umane e di strutture in materia di ricerca, sviluppo tecnologico, istruzione, cultura, comunicazioni e sanità, al fine di aumentare la produttività e contribuire a creare posti di lavoro duraturi,
- incentivi alla tutela dell'ambiente (locale, globale), risparmio energetico e promozione di fonti di energia rinnovabili,
- miglioramento di reti e servizi nel campo dei trasporti (in particolare dei trasporti ecocompatibili), dell'informazione e della comunicazione, nonché dei sistemi di approvvigionamento idrico ed energetico,
- cooperazione in ambito giuridico e amministrativo ai fini dello sviluppo economico e della coesione sociale,
- aumento delle potenzialità di cooperazione transfrontaliera umana e istituzionale ai fini dello sviluppo economico e della coesione sociale.

L'elenco non è esaustivo. L'allegato II riporta le tematiche a titolo orientativo. Tuttavia, le risorse finanziarie devono essere concentrate su un numero ristretto di tematiche e misure; in particolare, gli investimenti nel campo delle infrastrutture devono essere concentrati per quanto possibile in unità amministrative al di sotto del livello NUTS III, adiacenti ai confini. Tuttavia, conformemente al punto 10, qualora nelle regioni scarsamente popolate si riscontri che lo sviluppo è ostacolato dalla mancanza di infrastrutture, si possono prendere in considerazione finanziamenti per infrastrutture in zone non rigorosamente conformi alla definizione di livello NUTS III, purché le infrastrutture in questione abbiano finalità connesse allo sviluppo delle zone NUTS III di cui all'allegato I.

III. COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (SEZIONE B)

12. **Finalità:** Cooperazione transnazionale tra autorità nazionali, regionali e locali ai fini della promozione di

una maggiore integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni europee, per realizzare uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato nella Comunità e una migliore integrazione territoriale con i paesi candidati e altri paesi terzi limitrofi.

13. **Zone ammissibili:** Ai fini della cooperazione transnazionale, vengono proposti come zone ammissibili i raggruppamenti di regioni di cui all'allegato III.

Tali raggruppamenti si ispirano alle zone già interessate dai programmi di Interreg II C e delle azioni pilota ai sensi dell'articolo 10 del regolamento FESR in materia di assetto del territorio, modificati in base all'esperienza acquisita. Su tale base gli Stati membri e le rispettive regioni possono proporre alla Commissione domande debitamente giustificate di modifica dei raggruppamenti in questione. Assumeranno particolare rilievo le frontiere esterne della Comunità, in particolare tenendo conto dell'allargamento, la cooperazione concernente le regioni ultraperiferiche della Comunità, il potenziamento della cooperazione nella regione adriatica e in quella del Baltico meridionale nonché la cooperazione concernente le regioni insulari. Pertanto, le modifiche proposte dovrebbero essere finalizzate a potenziare la cooperazione tra le regioni adriatiche e balcaniche dell'Unione europea, da un lato, e le regioni balcaniche esterne dall'altro. Particolare attenzione sarà prestata alle quattro regioni transnazionali che attuano la dimensione di prossimità.

14. **Tematiche prioritarie:** Le proposte in materia di cooperazione transnazionale devono fondarsi sull'esperienza di Interreg II C e tener conto degli assi prioritari della politica comunitaria, quali le reti transeuropee (TEN), e delle raccomandazioni in materia di assetto territoriale dello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE). Date le risorse finanziarie limitate e l'estensione dei territori interessati, occorre allo stesso tempo concentrare l'impegno, evitando di disperdere le risorse. Possono essere richiesti contributi ai seguenti fini:

- elaborare strategie operative di sviluppo territoriale a livello transnazionale, compresa la cooperazione tra città e tra zone urbane e rurali, al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile,
- promuovere sistemi di trasporto efficienti e sostenibili e migliorare l'accesso alla società dell'informazione,
- promuovere l'ambiente e la sana gestione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche,
- promuovere l'integrazione tra regioni marittime e delle regioni insulari attribuendo ad ognuna una priorità specifica e un'adeguata dotazione finanziaria. La promozione di tale integrazione può comprendere attività di cooperazione bilaterale,
- promuovere la cooperazione integrata delle regioni ultraperiferiche.

Le misure selezionate devono consolidare un'impostazione integrata dell'assetto territoriale, che risponda ai problemi e alle potenzialità comuni e che determini un effettivo beneficio per la zona transnazionale. Si promuove, in particolare, la cooperazione tra regioni insulari e marittime, nonché la cooperazione tra quelle caratterizzate dallo stesso tipo di svantaggi, quali le regioni montane. Devono inoltre essere individuate le zone chiave per investimenti nel campo delle infrastrutture; tra queste, potranno essere prese in considerazione soltanto le infrastrutture aventi un impatto transnazionale. Sono quindi esclusi investimenti per autostrade e strade principali. Gli interventi prescelti devono inoltre dare risultati concreti, visibili e innovativi. In caso di problemi di gestione delle risorse idriche causati da inondazioni o siccità, si può fare ricorso a finanziamenti Interreg III per investimenti nel campo delle infrastrutture.

15. Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, isole Canarie, Azzorre e Madeira) i programmi di cooperazione si propongono di:

- promuovere l'integrazione economica e la cooperazione tra le regioni in questione e tra queste e altri Stati membri,
- promuovere i collegamenti e la cooperazione con paesi terzi vicini (Caraibi, America latina, Oceano Atlantico, Africa nordoccidentale, Oceano Indiano).

16. Il presente elenco di tematiche prioritarie riporta le azioni principali oggetto di cofinanziamento. Le azioni figurano in dettaglio nell'allegato IV.

IV. COOPERAZIONE INTERREGIONALE (SEZIONE C)

17. **Finalità:** La cooperazione interregionale è destinata a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione mediante la creazione di reti, in particolare nelle regioni in ritardo di sviluppo o in fase di riconversione.

18. **Zone ammissibili:** l'intero territorio della Comunità.

19. **Tematiche prioritarie:** Questa sezione riguarda:

- attività di cooperazione connesse a tematiche specifiche definite dalla Commissione nella comunicazione sulla cooperazione interregionale, quali ricerca, sviluppo tecnologico e PMI; società dell'informazione; turismo, cultura e occupazione; imprenditorialità e ambiente, ecc.

Assume particolare rilevanza la partecipazione alle varie reti da parte delle regioni insulari ed ultraperiferiche nonché dei paesi candidati all'adesione. Verrà promossa la cooperazione, anche a livello bilaterale, tra regioni marittime.

V. PREPARAZIONE, PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI

20. In base agli stanziamenti indicativi per Stato membro fissati dalla Commissione con margini di flessibilità tra le sezioni (cfr. il capitolo VIII), gli Stati membri procedono alla pertinente ripartizione per sezione, confine e regione, ricercando un idoneo equilibrio tra i contributi da un lato e dall'altro del confine, in funzione delle risorse disponibili.

21. Le proposte vengono elaborate da comitati transfrontalieri o transnazionali congiunti, ovvero altri organismi costituiti dalle competenti autorità nazionali e regionali/locali nonché, se del caso, dai competenti partner non governativi.

Possono essere presentate proposte distinte per ciascuna sezione; tuttavia, se i partner lo ritengono opportuno, i programmi possono riguardare le tre sezioni (A, B e C) ma devono specificare le priorità, le misure e le strutture comuni in relazione a ciascuna sezione.

22. I programmi concernenti la cooperazione transfrontaliera (sezione A) sono elaborati conformemente ai principi, alle priorità e alle procedure di cui ai punti da 6 a 11 dalle autorità locali o regionali delle zone sovvenzionabili, nell'ambito di un partenariato con le autorità nazionali, in funzione dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

In generale, ciascun programma elaborato riguarda un confine e si articola in sottoprogrammi distinti per ciascuna regione transfrontaliera. In casi debitamente giustificati (ad esempio confini molto estesi, punti in cui convergono diversi confini, esistenza di forme di cooperazione strutturata) può essere elaborato un programma concernente una regione transfrontaliera che interessi uno o più confini.

23. I programmi relativi alla cooperazione transnazionale (sezione B) sono elaborati conformemente ai principi, alle priorità e alle procedure di cui ai punti 6, 7 e 8 e da 12 a 16 dalle autorità nazionali (o altre autorità designate dagli Stati membri) in stretta collaborazione con le autorità regionali o locali della zona geografica in cui si attuerà la cooperazione transnazionale. Data la loro esperienza, gli organismi e i gruppi di lavoro istituiti nell'ambito di Interreg II C partecipano alla fase preparatoria su invito delle autorità competenti.

Per ciascuna zona di cooperazione di cui al punto 13 è stato elaborato un programma unico.

24. Le condizioni relative all'attuazione dei programmi della sezione C figurano nella comunicazione sulla cooperazione interregionale.

25. I programmi devono avere contenuto analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento generale, adeguato alle esigenze e alle condizioni della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e comprendere in particolare i seguenti elementi:
- la valutazione ex ante di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale, con particolare riguardo ai punti di forza e di debolezza della zona considerata nonché all'impatto atteso, segnatamente per quanto concerne l'ambiente (locale, globale), eventualmente le pari opportunità per uomini e donne, nonché i miglioramenti apportati alle strutture di cooperazione,
 - una descrizione della procedura di programmazione congiunta (ad esempio, comitato congiunto di programmazione), comprese le disposizioni di consultazione delle parti,
 - una descrizione della strategia e delle linee prioritarie fissate congiuntamente per lo sviluppo dell'area oggetto del programma, eventualmente distinta per sottoprogramma, tra cui: le priorità, gli obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo consente, e l'indicazione di come tale strategia e tali linee prioritarie hanno tenuto conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento generale,
 - una descrizione sintetica, se necessario per ciascun sottoprogramma della sezione A, delle misure previste per realizzare gli interventi prioritari, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato, nonché la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del programma,
 - un piano finanziario indicativo che precisi per ciascuna linea prioritaria e per ciascun anno, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento generale, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del FESR e, ove opportuno, di PHARE, TACIS, MEDA, CARDS, Fondo di coesione, ISPA e BEI, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e la stima di quelli privati corrispondenti a tale partecipazione. Il contributo totale dell'assistenza finanziaria del FESR prevista annualmente deve essere compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie,
 - le disposizioni di attuazione del programma, tra cui:
 - La designazione, da parte delle autorità competenti partecipanti al programma, delle strutture comuni di cooperazione, istituite sulla base di accordi specifici conformi alla legislazione nazionale e responsabili dei seguenti servizi:
 - l'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), e dell'articolo 34 del regolamento generale,
 - l'autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o), e dell'articolo 32 del regolamento generale a livello di programma e, se necessario, autorità di pagamento ausiliarie,
 - il segretariato tecnico congiunto per la gestione operativa del programma, in particolare per i compiti illustrati al punto 30, fatta salva la responsabilità generale delle autorità di gestione di cui all'articolo 34 del regolamento generale.
- Le tre mansioni (autorità di gestione, autorità di pagamento, segretariato tecnico congiunto) sono assolve dai summenzionati organismi separatamente o insieme, in funzione delle condizioni specifiche di attuazione di Interreg III,
- il comitato di sorveglianza dell'intero programma conformemente all'articolo 35 del regolamento generale (cfr. punto 28); un comitato o, se necessario, una serie di comitati di gestione (cfr. punto 29),
 - la descrizione delle modalità di gestione del programma, comprese quelle relative ad una fase di pubblicità trasparente che consenta la massima partecipazione possibile da parte degli operatori pubblici e privati; le disposizioni relative agli inviti a presentare proposte e alla selezione congiunta degli interventi, nonché il ruolo del comitato di gestione (cfr. punto 29) e le diverse competenze in ambito finanziario e di controllo finanziario, conformemente agli articoli 38 e 39 del regolamento generale; se del caso, va pure descritto il ricorso alla sovvenzione globale di cui al punto 26,
 - la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione congiunte, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza (cfr. punto 28); come stabilito all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento generale, le autorità competenti tengono conto della metodologia nell'ambito della definizione degli indicatori per la sorveglianza ai fini della raccolta dei relativi dati e dell'elaborazione delle valutazioni,
 - la definizione dei meccanismi finanziari di trasferimento a titolo del FESR (e preferibilmente anche delle rispettive disposizioni nazionali di cofinanziamento) su un conto unico per ciascun programma e di trasferimento rapido e trasparente delle risorse ai beneficiari finali; a tal fine può essere prevista la firma di un accordo tra le diverse autorità dei paesi partecipanti al programma; inoltre può essere imposta ai partner, a livello di progetto, la firma di un accordo in merito alle rispettive competenze finanziarie e giuridiche,

- la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma, con indicazione delle competenze in materia finanziaria e di controllo finanziario, conformemente agli articoli 38 e 39 del regolamento generale,
- indicazioni sulle risorse necessarie per preparare, sorvegliare e valutare l'assistenza.

26. I programmi elaborati secondo le summenzionate modalità vengono presentati alla Commissione dalle autorità designate dagli Stati membri in questione e d'intesa con essi.

Per ciascun programma approvato la Commissione concede un contributo unico a titolo del FESR senza indicare la ripartizione per Stato membro. La Commissione può inoltre decidere, d'intesa con gli Stati membri interessati, di concedere una sovvenzione globale per l'intero programma o per una sua parte.

27. Ciascun programma è integrato dal complemento di programmazione definito all'articolo 9, lettera m), e descritto all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento generale.

Il complemento di programmazione viene trasmesso alla Commissione entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma e viene preparato nel rispetto delle stesse norme in materia di cooperazione e partenariato vigenti per il programma.

VI. SORVEGLIANZA, ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

28. Il programma è seguito dal comitato di sorveglianza competente, conformemente all'articolo 35 del regolamento generale. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è incaricato, in particolare, di:

- confermare o approvare il complemento di programmazione,
- conformemente all'articolo 15 del regolamento generale, stabilire i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi al fine di accertarne l'interesse o il carattere transnazionale o transfrontaliero,
- apportare modifiche al programma o al complemento di programmazione,
- sorvegliare e valutare il programma nel suo insieme nonché approvare il disciplinare per gli inviti a presentare proposte.

Del comitato di sorveglianza fanno parte rappresentanti delle autorità locali e regionali nonché delle autorità nazionali, se queste lo desiderano. È auspicabile la

partecipazione dei partner socioeconomici e delle organizzazioni non governative, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento generale. La Commissione e, se del caso, la BEI possono partecipare ai lavori del comitato con funzioni consultive.

29. La selezione congiunta degli interventi e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione spettano a uno o eventualmente più comitati di gestione responsabili degli interventi nell'ambito di ciascun sottoprogramma. Tale comitato è costituito secondo gli stessi principi di cooperazione e partenariato vigenti per il comitato di sorveglianza. La Commissione può partecipare ai lavori in veste di osservatore.

In alternativa, i compiti del comitato di gestione possono essere svolti dal comitato di sorveglianza in qualità anche di comitato di gestione.

30. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'autorità di gestione è coadiuvata dal segretariato tecnico congiunto qualora non assuma essa stessa le mansioni del segretariato.

Oltre alle competenze di cui all'articolo 34 del regolamento generale, spetta all'autorità di gestione (cfr. punto 25) preparare le decisioni che verranno adottate dal comitato di sorveglianza e dal comitato di gestione; in particolare riceve, esamina e valuta preliminarmente gli interventi per i quali si chiede un contributo o coordina tali mansioni. L'autorità di gestione coordina inoltre le attività delle autorità od organismi preposti all'attuazione dei sottoprogrammi e delle misure.

31. Il contributo FESR viene versato su un conto bancario intestato all'autorità di pagamento o all'autorità di gestione (qualora sia anche autorità di pagamento). A sua volta l'autorità di pagamento versa il contributo FESR, conformemente alle decisioni relative alla selezione dei progetti prese dal comitato di gestione o dal comitato di sorveglianza in qualità di comitato di gestione, e a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento generale, alle autorità od organismi proposti all'attuazione dei sottoprogrammi e delle misure. In tal caso le autorità in questione provvedono al versamento ai beneficiari finali. Per gli interventi riguardanti partner di più Stati membri, il beneficiario finale è il partner responsabile dell'intervento, il quale provvede alla gestione finanziaria e al coordinamento dei partecipanti. Tale partner responsabile stabilirà insieme agli altri partner, eventualmente nell'ambito di un accordo, la ripartizione delle responsabilità reciproche.

32. Ai programmi si applicano le disposizioni del capitolo III del regolamento generale (partecipazione e gestione finanziaria dei Fondi) e le disposizioni in materia di sorveglianza, valutazione e controllo finanziario, escluso l'articolo 44. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento generale, a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42, i programmi possono essere riesaminati su iniziativa degli Stati membri o della Commissione d'intesa con gli Stati membri interessati.

33. [soppresso]

VII. COORDINAMENTO TRA FESR, PHARE, TACIS, MEDA, CARDS, FES, SAPARD E ISPA

34. Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento generale, il coordinamento tra gli interventi a titolo del FESR e degli altri strumenti finanziari che partecipano all'iniziativa Interreg III riguarda l'ammissibilità geografica, la programmazione pluriennale, la sovvenzionabilità degli interventi e i meccanismi di attuazione, sorveglianza, valutazione e controllo.

Per i programmi di cooperazione illustrati nel presente capitolo, il potenziamento significativo delle strutture comuni rispetto alla situazione del periodo di programmazione precedente cui si fa riferimento al punto 8 verrà realizzato proporzionalmente ai progressi compiuti per quanto riguarda il coordinamento tra il FESR e gli altri strumenti finanziari.

La Commissione si impegna a presentare annualmente al comitato consultivo di cui all'articolo 48, paragrafo 3, lettera d), del regolamento generale una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda il coordinamento tra il FESR e gli altri strumenti finanziari.

34.a Nella comunicazione sulla prossimità la Commissione ha introdotto l'approccio per il programma di prossimità 2004-2006. I programmi di prossimità sosterranno la cooperazione transfrontaliera e transnazionale lungo la frontiera esterna dell'Unione con paesi non candidati e si baseranno sui programmi e sulle strutture Interreg esistenti o previsti. Con la messa a punto dei programmi di prossimità sarà possibile delineare i nuovi sistemi per consentire procedure congiunte per la preparazione, la presentazione e la selezione dei progetti, aumentando così il livello di partecipazione e contributo dei beneficiari sul lato esterno della frontiera. Il 23 ottobre 2003 la Commissione ha presentato la nota d'orientamento⁽¹⁾ sulla preparazione dei programmi di prossimità, che descrive le fasi necessarie per creare un programma di prossimità e che consiglia come modificare i documenti, le strutture e i metodi di lavoro esistenti.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/doc/pdf/neighbor_guidance.pdf

Cooperazione transfrontaliera (sezione A)

35. Ai fini della cooperazione transfrontaliera alle frontiere esterne della Comunità, le zone frontaliere di paesi limitrofi sono comprese nelle proposte di programma presentate alla Commissione dalle autorità designate dagli Stati membri d'intesa con i paesi limitrofi interessati. Tali zone devono essere definite conformemente ai criteri adottati per Interreg III. Per quanto riguarda una zona NUTS III figurante nell'allegato I che partecipa a vari programmi di cooperazione transfrontaliera a cui prendono parte paesi che beneficiano di PHARE-CBC, o la partecipazione a tali programmi di zone NUTS III di cui al punto 10, paragrafo 2, i particolari della partecipazione saranno concordati tra la Commissione e le autorità designate degli Stati membri, insieme ai paesi confinanti interessati.

36. Il programma Interreg III di cooperazione transfrontaliera (sezione A) di cui ai punti 21, 22, 25 e 26 è il documento congiunto di programmazione transfrontaliera di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo al programma PHARE-CBC⁽²⁾, di seguito denominato «regolamento PHARE-CBC». Per i finanziamenti a carico del FESR la Commissione decide in merito al contributo di tale fondo al momento dell'approvazione del programma. La partecipazione finanziaria a titolo di PHARE-CBC, TACIS, MEDA, CARDS, Sapard o ISPA è conforme ai principi e alle norme di tali strumenti; gli importi figuranti nel piano finanziario sono indicativi. Va prestata particolare attenzione all'idoneo equilibrio tra i contributi da una parte e dall'altra dei confini in questione, tenendo conto delle risorse disponibili, dei diversi gradi di sviluppo economico e delle diverse capacità di utilizzazione.

37. Nel caso di ISPA, l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione⁽³⁾ prevede la possibilità di deroga al requisito dell'importo minimo (5 milioni di EUR) per le misure a titolo del summenzionato strumento, in considerazione delle circostanze specifiche stabilite dalla Commissione sulla scorta di particolari raccomandazioni formulate dal comitato di sorveglianza.

38. Al comitato di sorveglianza, al comitato o ai comitati di gestione, al segretariato tecnico congiunto ed, eventualmente, all'autorità di gestione (cfr. punto 25) partecipano rappresentanti dei paesi terzi interessati dal programma.

Qualora non sia possibile istituire un'autorità di gestione comune, i rappresentanti dei paesi terzi partecipano alle attività dell'autorità di gestione entro i limiti delle rispettive competenze.

⁽²⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 della Commissione, del 16 ottobre 2003 (GU L 267 del 17.10. 2003, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

39. Per quanto riguarda i programmi finanziati a titolo del FESR e di PHARE-CBC, il comitato di sorveglianza del programma di cui al punto 28 e il comitato misto di cooperazione di cui all'articolo 7 del regolamento PHARE-CBC costituiscono un comitato unico, di seguito denominato «comitato di sorveglianza Interreg/PHARE-CBC».

Il comitato di sorveglianza Interreg/PHARE-CBC decide le norme procedurali interne, tenendo conto dell'ordinamento istituzionale, giuridico e finanziario dei paesi interessati. Tali norme comprendono eventualmente disposizioni dettagliate sull'applicazione del punto 28 e dell'articolo 7 del regolamento PHARE-CBC.

Al comitato di sorveglianza Interreg/PHARE-CBC partecipano rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, dei paesi terzi interessati, della Commissione ed eventualmente della BEI. Il/i rappresentante/i della Commissione ed eventualmente della BEI partecipano alle attività del comitato di sorveglianza Interreg/PHARE-CBC in veste consultiva per gli interventi cofinanziati dal FESR. Il comitato è competente per la conferma del complemento di programmazione di cui all'articolo 15 del regolamento generale o per l'approvazione delle relative modifiche.

40. Gli interventi e i progetti sono selezionati in base alla loro sovvenzionabilità nel quadro di Interreg III dal comitato o dai comitati di gestione ovvero dal comitato di sorveglianza Interreg/PHARE-CBC in qualità di comitato di gestione (cfr. punto 29).
41. L'approvazione degli interventi o dei progetti cofinanziati nell'ambito del programma è soggetta alle norme specifiche del FESR e di eventuali altri strumenti finanziari che forniscono un contributo al programma.
42. L'approvazione dei progetti cofinanziati a titolo di PHARE-CBC è soggetta alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 del regolamento PHARE-CBC.

L'articolo 5, paragrafo 2, del summenzionato regolamento prevede che una percentuale limitata degli stanziamenti per i programmi sia destinata a piccoli progetti condotti da soggetti locali. I piccoli progetti d'importo non superiore a 50 000 EUR (contributo comunitario) e oggetto di finanziamento a titolo di PHARE-CBC sono approvati dal comitato misto di cooperazione o dal comitato di gestione responsabile di tali piccoli progetti.

I regimi di sovvenzione in materia di coesione economica e sociale possono finanziare progetti di importo variabile fra 50 000 EUR e 2 milioni di EUR (contributo comunitario). I singoli progetti nell'ambito dei regimi di sovvenzione sono identificati mediante un invito a presentare proposte e approvati dal comitato misto di cooperazione.

Per i progetti che non rientrano negli schemi di sovvenzione, le deroghe all'importo minimo necessario (2 milioni di EUR) sono consentite soltanto in seguito a una valutazione caso per caso e qualora sussista una vera cooperazione transfrontaliera nell'ambito delle priorità indicate nei documenti congiunti di programmazione transfrontaliera. Il comitato di sorveglianza Interreg/PHARE-CBC (cfr. punto 39) formula raccomandazioni specifiche sulle deroghe al requisito dell'importo minimo ai fini delle procedure di cui al primo paragrafo del presente punto. Sulla scorta di un'analisi caso per caso, nelle zone frontaliere che soddisfano le condizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1266/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione⁽¹⁾, per quanto riguarda il coordinamento degli strumenti di preadesione, il controllo ex ante esercitato dalla Commissione può essere sostituito dal «sistema di attuazione decentrato esteso» con controllo ex post della Commissione.

Cooperazione transnazionale (sezione B)

43. I paesi terzi possono partecipare alla cooperazione transnazionale definita al capitolo III dei presenti orientamenti, sulla base di proposte di programma presentate alla Commissione dalle autorità designate degli Stati membri d'intesa con i paesi terzi interessati.

Nei paesi che beneficiano di PHARE i progetti connessi alla cooperazione transnazionale nel quadro di Interreg III possono essere finanziati mediante i programmi PHARE nazionali.

Per i contributi a titolo del FESR, la Commissione decide al momento dell'approvazione di ciascun programma. Per quanto riguarda PHARE, TACIS, MEDA, CARDS, FES, Sapard e ISPA, i progetti da finanziare vengono approvati secondo le procedure stabilite dai rispettivi regolamenti e norme operative, comprese, se del caso, le procedure descritte nella comunicazione sulla prossimità.

Il punto 37 può eventualmente essere applicato anche alla cooperazione transnazionale.

44. La Commissione garantisce l'applicazione alla cooperazione transnazionale dei punti da 38 a 42.

Cooperazione interregionale (sezione C)

45. Il coordinamento tra il FESR e gli strumenti di assistenza esterna riguardanti la sezione C viene trattato nella comunicazione sulla cooperazione interregionale.

46. [soppresso].

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

VIII. FINANZIAMENTO

47. L'iniziativa comunitaria Interreg III è finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità.

48. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento generale, per il periodo 2000-2006 è assegnato a Interreg III uno stanziamento complessivo del FESR pari a 4 875 milioni di EUR, a prezzi 1999. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, dello stesso regolamento, la partecipazione FESR è stata indicizzata in ragione del 2 % annuo fino al 2003 ed è stata fissata a prezzi 2003 per il periodo 2004-2006. La Commissione ha inoltre stabilito l'indicizzazione applicabile per il periodo 2004-2006. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, il massimale del contributo del FESR è del 75 % del costo totale nelle regioni dell'obiettivo 1 e del 50 % nelle altre regioni.

Conformemente alle conclusioni dei negoziati di adesione, il contributo totale del FESR ai nuovi Stati membri a Interreg III nel periodo 2004-2006 è fissato a 425 milioni di EUR, a prezzi 1999.

La Commissione adotta gli stanziamenti indicativi per ciascuno Stato membro. All'atto della ripartizione di tale importo, gli Stati membri provvedono affinché una quota indicativa di almeno il 50 % dello stanziamento loro assegnato per Interreg III sia destinata alla cooperazione transfrontaliera di cui alla sezione A. La Commissione e gli Stati membri garantiscono inoltre un equo trattamento di tutti i confini. Almeno il 14 % dello stanziamento indicativo di ciascuno Stato membro è assegnato alla sezione B e almeno il 6 % alla sezione C.

49. Per quanto riguarda i paesi terzi partecipanti all'iniziativa Interreg III, la cooperazione viene sovvenzionata da PHARE-CBC nonché dai programmi nazionali ISPA, Sapard e PHARE. Per quanto riguarda TACIS, MEDA, CARDS e il FES, gli stanziamenti per le attività coordinate sono stabiliti conformemente alle norme operative vigenti e se del caso conformemente alla comunicazione sulla prossimità, nella prospettiva della massima cooperazione transfrontaliera e transnazionale alle frontiere esterne della Comunità.

Sono inoltre possibili prestiti BEI.

50. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FESR, ai fini dell'attuazione dell'iniziativa

Interreg III il FESR finanzia misure di sviluppo rurale sovvenzionabili dal FEAOG, di sviluppo delle risorse umane sovvenzionabili dall'FSE e di adeguamento delle strutture della pesca sovvenzionabili dallo SFOP.

51. Le iniziative comunitarie possono fornire assistenza tecnica per l'elaborazione, il finanziamento e l'attuazione dei programmi a norma dell'articolo 20 del regolamento generale.

52. Nell'ambito dei programmi possono essere previste misure specifiche di assistenza tecnica, in particolare in vista della creazione e dello sviluppo di strutture comuni. Al riguardo, ogniqualvolta l'assistenza tecnica viene prestata su richiesta di uno Stato membro si applicano i tassi normali di partecipazione di cui all'articolo 29 del regolamento generale.

In casi eccezionali, qualora la misura di assistenza tecnica sia decisa su iniziativa della Commissione in quanto vantaggiosa per più di uno Stato membro, essa può essere finanziata fino al 100 %.

53. Alla promozione di scambi di esperienze e di buone pratiche, in particolare mediante azioni di costituzione di reti connesse all'esperienza acquisita nell'ambito delle sezioni A, B e C di Interreg III, è destinato un importo massimo di 47 milioni di EUR.

Qualora tali misure siano richieste dagli Stati membri si applicano i tassi normali di partecipazione.

Se tuttavia le azioni sono avviate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate fino al 100 %.

La Commissione ha approvato il programma di sostegno INTERACT per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il quale avrà le seguenti mansioni:

— coordinamento e scambi di esperienza e buone pratiche a livello comunitario concernenti le azioni avviate mediante Interreg III,

— assistenza tecnica e promozione della creazione e del consolidamento di strutture comuni di programmazione, sorveglianza e gestione,

— coordinamento della cooperazione interregionale; raccolta di informazioni sui progetti approvati (onde evitare il doppio finanziamento di progetti e promuovere le sinergie) e sulla loro attuazione,

— pubblicazioni, banche dati e siti web.

54. Il finanziamento al 100 % deciso su iniziativa della Commissione e conforme alla definizione delle due categorie di assistenza tecnica di cui al punto 52 (secondo paragrafo) e al punto 53 (terzo paragrafo) non può superare il 2 % dello stanziamento complessivo del FESR di cui al punto 48.

IX. CORRISPONDENZA

55. La Commissione invita gli Stati membri e le autorità regionali designate, se del caso d'intesa con i paesi terzi

interessati, a presentare proposte particolareggiate di programmi d'iniziativa comunitaria a titolo dell'iniziativa Interreg III.

56. Tutta la corrispondenza relativa alla presente comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Direzione generale Politica regionale
Commissione delle Comunità europee
B-1049 Bruxelles

ALLEGATO I

SEZIONE A: ZONE AMMISSIBILI

BELGIË/BELGIQUE	BR DEUTSCHLAND	Merzig-Wadern
Antwerpen (Arr)	Aachen, Kreisfreie Stadt	Miesbach
Arlon	Aachen, Landkreis	Mittlerer Erzgebirgskreis
Ath	Altötting	Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
Bastogne	Annaberg	Neustadt an der Waldnaab
Brugge	Aue-Schwarzenberg	Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Dinant	Aurich	Nordfriesland
Eeklo	Bad Tölz-Wolfratshausen	Oberallgäu
Gent (Arr)	Baden-Baden, Stadtkreis	Oder-Spree
Ieper	Barnim	Ortenaukreis
Kortrijk	Bautzen	Ostallgäu
Liège (Arr)	Berchtesgadener Land	Ostholstein
Maaseik	Bitburg-Prüm	Ostvorpommern
Mons	Bodenseekreis	Passau, Kreisfreie Stadt
Mouscron	Borken	Passau, Landkreis
Neufchâteau	Breisgau-Hochschwarzwald	Pirmasens, Kreisfreie Stadt
Philippeville	Cham	Plauen, Kreisfreie Stadt
Sint-Niklaas	Cottbus, Kreisfreie Stadt	Plön
Thuin	Daun	Rastatt
Tongeren	Düren	Regen
Tournai	Emden, Kreisfreie Stadt	Rendsburg-Eckernförde
Turnhout	Emmendingen	Rosenheim, Kreisfreie Stadt
Verviers	Emsland	Rosenheim, Landkreis
Veurne	Euskirchen	Rottal-Inn
Virton	Flensburg, Kreisfreie Stadt	Saarbrücken, Stadtverband
ČESKÁ REPUBLIKA	Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt	Saarlouis
Jihočeský	Freiberg	Saar-Pfalz-Kreis
Plzeňský	Freiburg im Breisgau, Stadtkreis	Sächsische Schweiz
Karlovarský	Freyung-Grafenau	Schleswig-Flensburg
Ústecký	Garmisch-Partenkirchen	Schwandorf
Liberecký	Germersheim	Schwarzwald-Baar-Kreis
Královehradecký	Görlitz, Kreisfreie Stadt	Spree-Neiße
Pardubický	Grafschaft Bentheim	Steinfurt
Vysočina	Greifswald, Kreisfreie Stadt	Südliche Weinstraße
Jihomoravský	Heinsberg	Südwestpfalz
Olomoucký	Hof, Kreisfreie Stadt	Tirschenreuth
Zlínský	Hof, Landkreis	Traunstein
Moravskoslezský	Karlsruhe, Landkreis	Trier, Kreisfreie Stadt
DANMARK	Karlsruhe, Stadtkreis	Trier-Saarburg
Bornholms Amtskommune	Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt	Uckermark
Frederiksborg Amtskommune	Kempton (Allgäu), Kreisfreie Stadt	Ücker-Randow
Fyns Amtskommune	Kiel, Kreisfreie Stadt Kleve	Viersen
København og Frederiksberg Kommuner	Konstanz	Vogtlandkreis
Københavns Amtskommune	Landau in der Pfalz	Waldshut
Roskilde Amtskommune	Leer	Weiden in der Opf, Kreisfreie Stadt
Sønderjyllands Amtskommune	Lindau-Bodensee	Weißeritzkreis
Storstrøms Amtskommune	Löbau-Zittau	Wesel
	Lörrach	Wunsiedel im Fichtelgebirge
	Lübeck, Kreisfreie Stadt	Zweibrücken, Kreisfreie Stadt
	Märkisch-Oderland	

ELLAS	FRANCE	Biella
Achaia	Ain	Bolzano-Bozen
Aitoloakarnania	Aisne	Brindisi
Chania	Alpes-de-Haute-Provence	Campobasso
Chios	Alpes-Maritimes	Caltanissetta
Dodekanisos	Ardennes	Chieti
Drama	Ariège	Como
Evros	Bas-Rhin	Cuneo
Florina	Corse du Sud	Ferrara
Ioannina	Doubs	Foggia
Irakleio	Haut-Rhin	Forlì — Cesena
Kastoria	Haute Corse	Gorizia
Kavala	Haute-Garonne	Imperia
Kefallinia	Haute-Pyrénées	Lecce
Kerkyra	Haute-Savoie	Lecco
Kilkis	Hauts-Alpes	Livorno
Lasithi	Jura	Macerata
Lefkada	Meurthe-et-Moselle	Novara
Lesvos	Meuse	Pesaro e Urbino
Pella	Moselle	Pescara
Preveza	Nord	Ravenna
Rethymni	Pas-de-Calais	Ragusa
Rodopi	Pyrénées-Atlantiques	Rimini
Samos	Pyrénées-Orientales	Rovigo
Serres	Savoie	Sassari
Thesprotia	Seine Maritime	Siracusa
Thessaloniki	Somme	Sondrio
Xanthi	Territoire de Belfort	Teramo
Zakinthos		Torino
	MAGYARORSZAG	Trieste
	Bács-Kiskun	Trapani
	Békés	Udine
ESPAÑA	Baranya	Valle d'Aosta
Badajoz	Budapest	Varese
Cáceres	Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád	Venezia
Cádiz	Győr-Moson-Sopron	Verbano-Cusio-Ossola
Ceuta	Hajdú-Bihar	Vercelli
Girona	Heves	LUXEMBOURG (G.D.)
Guipúzcoa	Komárom-Esztergom	Luxembourg (Grand-Duché)
Huelva	Pest	
Huesca	Nógrád	LATVIJA
Lleida	Somogy	Kurzeme
Málaga	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Latgale
Melilla	Vas	Rīga
Navarra	Zala	Vidzeme
Ourense	IRELAND	Zemgale
Pontevedra	Border	
Salamanca	Dublin	LIETUVA
Zamora	Mid-East	Alytaus
	South-East	Klaipėdos
EESTI		Marijampolės
Kirde-Eesti	ITALIA	Panevėžis
Kesk-Eesti	Agrigento	Šiaulių
Lääne-Eesti	Ancona	Tauragės
Lõuna-Eesti	Ascoli Piceno	Telšiai
Põhja-Eesti	Bari	Utenos
	Belluno	Vilniaus

KYPROS	Wiener Umland/Nordteil (cooperazione con la Repubblica ceca e la Slovacchia)	SLOVENSKÁ
Kypros		Bratislavský kraj
MALTA	Wiener Umland/Südteil (cooperazione con la Slovacchia e l'Ungheria)	Trnavský kraj
Malta		Trenčanský kraj
Gozo - Comino		Nitrianský kraj
	POLSKA	Žilinský kraj
	Jeleniogórsko-walbrzyski	Banskobystrický kraj
NEDERLAND	Bialskopodlaski	Prešovský kraj
Achterhoek	Chełmsko-zamojski Gorzowski	Košický kraj
Arnhem-Nijmegen	Zielonogórski	SUOMI/FINLAND
Delfzijl en omgeving	Nowosądecki	Åland
Midden-Limburg	Ostrolecko-siedlecki	Etelä-Karjala
Midden-Noord-Brabant	Opolski	Etelä-Savo
Noord-Limburg	Krośnieńsko-przemyski	Itä-Uusimaa
Noord-Overijssel	Białostocko-suwalski	Kainuu
Oost-Groningen	Łomżyński	Keski-Pohjanmaa
Overig Groningen	Gdański	Kymenlaakso
Overig Zeeland	Gdańsk-Gdynia-Sopot	Lappi
Twente	Bielsko-bialski	Pohjanmaa
West-Noord-Brabant	Rybnicko – Jastrzębski	Pohjois-Karjala
Zeeuwsch-Vlaanderen	Elbląski	Pohjois-Pohjanmaa
Zuid-Limburg	Olsztyński	Uusimaa
Zuidoost-Drenthe	Elcki	Varsinais-Suomi
Zuidoost-Noord-Brabant	Szczeciński	SVERIGE
ÖSTERREICH	PORTUGAL	Dalarnas Län
Außerfern	Alentejo Central	Jämtlands Län
Bludenz-Bregenzer Wald	Algarve	Norrbottnens Län
Innsbruck	Alto Alentejo	Skåne Län
Innviertel	Alto Tras-Os-Montes	Stockholms Län
Klagenfurt-Villach	Baixo Alentejo	Värmlands Län
Mittelburgenland	Beira Interior Norte	Västerbottens Län
Mühlviertel	Beira Interior Sud	Västra Götalands Län
Nordburgenland	Cavado	UNITED KINGDOM
Oberkärnten	Douro	Brighton & Hove
Oststeiermark	Minho-Lima	Conwy & Denbighshire
Osttirol	SLOVENIJA	- (soltanto la parte ammissibile a Interreg IIA)
Pinzgau-Pongau	Pomurska	East of Northern Ireland
Rheintal-Bodenseegebiet	Podravska	East Sussex CC
Salzburg und Umgebung	Koroška	Gibraltar
Südburgenland	Savinjska	Gwynedd
Tiroler Oberland	Spodnje Posavska	Isle of Anglesey
Tiroler Unterland	Gorenjska	Kent CC
Unterkärnten	Notranjsko-kraška Goriška	Medway Towns
Waldviertel	Obalno- kraška	North of Northern Ireland
Weinviertel	Jugovzhodna Slovenija	South West Wales
West- und Südsteiermark	Osrednjeslovenska	West and South of Northern Ireland
Wien (cooperazione con la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ungheria)		

ALLEGATO II

SEZIONE A:

ELENCO INDICATIVO DI TEMATICHE PRIORITARIE E DI MISURE SOVVENZIONABILI

A norma del regolamento generale tutti gli interventi cofinanziati dal FESR devono rientrare nel campo d'applicazione dei Fondi strutturali ed essere conformi alle norme in materia di ammissibilità delle spese, nonché alla legislazione e alle politiche comunitarie, comprese le regole di concorrenza.

1. Promozione dello sviluppo urbano, rurale e costiero

Analisi della zona transfrontaliera.

Elaborazione di orientamenti e di un piano comune di gestione della zona, considerando le zone transfrontaliere un'unità geografica integrata (compresa la prevenzione di catastrofi naturali e tecnologiche).

Promozione di quadri plurisetoriali di occupazione del suolo.

Pianificazione e tutela delle zone transfrontaliere, in particolare i siti d'importanza comunitaria della rete «Natura 2000».

— Sviluppo urbano

Preparazione di orientamenti comuni in materia di pianificazione e gestione di zone comprese tra i centri abitati adiacenti ai confini, tenendo presente in particolare i principi e gli orientamenti del «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea» [COM(98) 605 def.].

Cooperazione tra zone rurali e urbane ai fini dello sviluppo sostenibile.

Recupero e valorizzazione dei centri storici urbani mediante una strategia comune transfrontaliera (esclusa l'edilizia abitativa).

Pianificazione delle zone industriali transfrontaliere.

— Sviluppo rurale

Pianificazione transfrontaliera dei terreni agricoli e altri miglioramenti transfrontalieri della conduzione di terre agricole.

Diversificazione delle attività per promuovere nuove possibilità occupazionali o generare redditi aggiuntivi per la popolazione rurale.

Sviluppo rurale transfrontaliero, innanzi tutto tramite la commercializzazione e la promozione di prodotti di qualità, l'incentivazione di attività turistiche ed artigianali, il miglioramento delle condizioni di vita nonché il recupero e la valorizzazione dei villaggi e la conservazione del patrimonio rurale; sviluppo e conservazione di particolari zone transfrontaliere protette.

Miglioramento, sviluppo sostenibile e conservazione delle risorse forestali transfrontaliere ed estensione delle zone boschive transfrontaliere, nel rispetto del capitolo VIII del regolamento FEAOG sullo sviluppo rurale (compresa la prevenzione delle catastrofi naturali nelle zone montane).

— Sviluppo costiero

Preparazione di orientamenti comuni per la pianificazione e la gestione delle zone costiere.

Protezione dell'ambiente costiero mediante la prevenzione, il controllo e il recupero di zone di degrado ambientale, la raccolta dei rifiuti e la creazione e/o l'utilizzazione congiunta di risorse e infrastrutture (comprese quelle per il trattamento delle acque reflue).

Salvaguardia della qualità delle risorse idriche terrestri e marittime nelle zone costiere.

2. Sviluppo dello spirito imprenditoriale e delle piccole e medie imprese (PMI), turismo e iniziative locali di sviluppo e occupazione (ILSO)*— Spirito imprenditoriale e PMI*

Reti di contatti economici transfrontalieri tra PMI ai fini della creazione o dell'ampliamento di organismi di sviluppo commerciale, professionale o transfrontaliero destinati a migliorare la cooperazione, l'informazione, il trasferimento di capacità di gestione e di tecnologia nonché studi e ricerche di mercato.

Sostegno allo sviluppo di PMI mediante aiuti agli investimenti.

Miglioramento dell'accesso transfrontaliero a servizi finanziari, creditizi e alle imprese.

Messa a punto di adeguati strumenti finanziari transfrontalieri.

Le spese di esercizio degli organismi summenzionati possono essere cofinanziate soltanto durante la fase iniziale di durata non superiore al triennio e in misura decrescente.

— *Turismo*

Sviluppo di attività turistiche di qualità compatibili con l'ambiente (compreso l'agriturismo) mediante progetti di investimenti, concezione e offerta di nuovi prodotti turistici (turismo culturale, turismo ambientale) che creino posti di lavoro duraturi.

Misure promozionali, studi di mercato e istituzione di sistemi di prenotazione comuni.

— *Iniziative locali di sviluppo e occupazione (ILSO)*

Costituzione di reti di servizi di prossimità o di servizi in altri campi nell'ambito delle ILSO ⁽¹⁾.

3. Integrazione del mercato del lavoro e promozione dell'integrazione sociale

Creazione e/o perfezionamento di un mercato del lavoro integrato su entrambi i lati della frontiera conformemente ai compiti dell'FSE (articolo 1 del regolamento FSE), tenendo debito conto dell'obbligo di contribuire a promuovere la parità tra uomini e donne, e coinvolgendo le parti sociali.

Nelle zone in cui è istituito un partenariato transfrontaliero EURES assumerà particolare rilevanza l'attuazione di interventi complementari o ausiliari a tale partenariato che contribuiscono a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro transfrontaliero. Tali interventi saranno definiti d'intesa con i partner locali EURES.

Promozione della cooperazione in materia di formazione professionale, reciproco riconoscimento dei titoli di studio e regimi di trasferimento dei diritti a pensione.

Definizione di patti territoriali transfrontalieri per l'occupazione.

Integrazione sociale transfrontaliera.

4. Cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico, istruzione, cultura, comunicazioni, sanità e protezione civile

Promozione della cooperazione tra centri di RST, nel campo dell'istruzione (scuole, università e istituti professionali), della cultura (compresi i mezzi di comunicazione di massa e lo sport), delle comunicazioni, della sanità e della protezione civile mediante la creazione e/o l'utilizzazione congiunta di risorse, enti e strutture al fine di promuovere l'occupazione e accrescere la competitività nelle zone transfrontaliere.

Migliore accesso per la popolazione locale alle strutture transfrontaliere nei settori in questione.

Investimenti nel campo dell'istruzione e della sanità aventi dimensione locale e che siano generatori di occupazione.

Le manifestazioni culturali (mostre, festival) sono sovvenzionabili soltanto se danno luogo a cooperazione e occupazione durature. Di norma, pertanto, non possono essere finanziate manifestazioni una tantum. Le manifestazioni periodiche possono essere sovvenzionate soltanto nella fase iniziale e principalmente per gli aspetti organizzativi piuttosto che per quelli artistici (produzione, acquisto di opere, compensi agli artisti).

I progetti che beneficiano di contributi a titolo di altri strumenti finanziari della Comunità nei summenzionati campi, quali i programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, Cultura 2000, Media II, Socrate, Leonardo da Vinci, Tempus, ecc., non sono sovvenzionabili a titolo della presente iniziativa.

5. Tutela dell'ambiente, efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili

Tutela dell'ambiente mediante la prevenzione (anche delle catastrofi naturali e tecnologiche), sorveglianza, recupero dell'ambiente degradato, impiego razionale dell'energia, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti nonché creazione e/o utilizzazione congiunta di risorse e infrastrutture (anche per il trattamento delle acque reflue).

Gestione energetica efficiente, fonti d'energia alternative e rinnovabili.

Gestione del turismo nei siti naturali a cavallo di un confine, in particolare quelli d'interesse comunitario.

⁽¹⁾ Una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo e occupazione; comunicazione della Commissione COM(95) 273 (GU C 265 del 12.10.1995).

6. Infrastruttura di base di rilevanza transfrontaliera

— *Miglioramento dei trasporti*

Eliminazione degli ostacoli ai trasporti pubblici, in particolare tra centri in prossimità dei confini.

Promozione dei mezzi di trasporto ecocompatibili, in particolare i trasporti alternativi (bicicletta, marcia) e le rispettive infrastrutture.

Decongestionamento del traffico (anche in mare).

Collegamenti alle reti transeuropee; il completamento delle reti è di per sé sovvenzionabile soltanto in casi debitamente giustificati, e comunque esclusivamente alle frontiere esterne.

— *Miglioramento di altre infrastrutture*

Sviluppo e miglioramento di infrastrutture transfrontaliere.

Creazione di strutture transfrontaliere nel campo delle telecomunicazioni e dell'approvvigionamento idrico ed energetico.

Miglioramento delle reti e dei servizi di comunicazione e informazione.

Sono escluse le spese di esercizio per le azioni di cui al presente punto 6.

7. Cooperazione in campo giuridico ed amministrativo

Attività preparatoria (progetti pilota, studi) per limitare i problemi rappresentati dagli ostacoli che ancora si frappongono al mercato unico nell'ambito del «piano d'azione per il mercato unico» (ad esempio, tutela dei diritti dei consumatori, servizi finanziari, appalti pubblici, aiuti regionali) o dall'esistenza di ordinamenti diversi in campo giuridico (ad esempio, sicurezza sociale, fiscalità) ed amministrativo (ad esempio, traffici illeciti, immigrazione e asilo, protezione civile, creazione di zone industriali transfrontaliere).

Aumento della sicurezza alle frontiere esterne mediante la formazione congiunta degli addetti e il miglioramento dei meccanismi di informazione reciproca.

I progetti ammessi a beneficiare di altri strumenti finanziari comunitari negli stessi campi quali Falcone, Grotius, Odysseus, Oisin, STOP, la misura Robert Schuman e il piano d'azione del Consiglio adottato il 3 dicembre 1998 non sono sovvenzionabili nell'ambito della presente iniziativa.

Sono escluse le spese amministrative correnti degli enti pubblici interessati.

8. Cooperazione tra cittadini e istituzioni

Maggiore comunicazione e cooperazione tra cittadini, organizzazioni private o di volontariato e gli enti e le istituzioni al fine di sviluppare i contatti e la base istituzionale su cui fondare l'integrazione transfrontaliera nelle zone di confine, nonché offerta di corsi di lingua generali e specifici per promuovere l'occupazione.

Creazione di fondi con risorse limitate (Fondo microprogetti) per l'attuazione di piccoli progetti d'integrazione transfrontaliera tra comunità locali, gestiti direttamente dalle istanze di cooperazione transfrontaliera (ad esempio Euroregioni).

I fondi summenzionati non possono sovvenzionare manifestazioni una tantum, a meno che non rientrino in una strategia comune di sviluppo o miglioramento dell'integrazione transfrontaliera.

8.a. **Tematiche prioritarie dei programmi di prossimità**

Promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile delle zone di frontiera;

Contribuire alla collaborazione per affrontare sfide comuni, in campi quali l'ambiente, la salute pubblica, la prevenzione del crimine organizzato e la lotta contro di esso;

Garantire l'efficienza e la sicurezza delle frontiere;

Promuovere contatti interpersonali a livello locale.

9. Assistenza tecnica

Studi e assistenza tecnica per la preparazione delle strategie transfrontaliere.

Assistenza tecnica per costituire partenariati transfrontalieri mediante la creazione o lo sviluppo di strutture congiunte per l'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera.

Il contributo all'assistenza tecnica a titolo del FESR può raggiungere il 100 % ed è ridotto in proporzione ai contributi già concessi nell'ambito di Interreg I e II.

ALLEGATO III

SEZIONE B: ZONE AMMISSIBILI

Programma	Stato membro	Zone ammissibili — (non tutte necessariamente di livello NUTS II)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE	Italia	Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna
	Spagna	Andalucía, Murcia, C. Valenciana, Cataluña, Baleares, Aragón, Ceuta, Melilla
	Francia	Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes, Corse
	Portogallo	Algarve, Alentejo
	Regno Unito	Gibraltar
	Malta	L'intero paese
	Grecia	L'intero paese
SPAZIO ALPINO	Austria	L'intero paese
	Germania	Oberbayern and Schwaben (in Baviera), Tübingen and Freiburg im Breisgau (nel Baden-Württemberg)
	Francia	Rhône-Alpes, PACA, Franche-Comté, Alsace
	Slovenia	L'intero paese
	Italia	Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
ATLANTICO	Irlanda	L'intero paese
	Regno Unito	Cumbria, Lancashire, Greater Manchester, Cheshire, Merseyside, Worcestershire and Warwickshire, Avon, Gloucestershire and Wiltshire, Dorset and Somerset, Cornwall and Devon, Staffordshire, Herefordshire, Shropshire, West Midlands, Clwyd, Dyfed, Gwynedd and Powys, Gwent, Mid-Glamorgan, South Glamorgan and West Glamorgan, Northern Ireland, Highlands and Islands, South Western Scotland
	Francia	Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays-de-la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Limousin, Centre, Midi-Pyrénées
	Spagna	Galicia, Asturias, Cadiz, Canarias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Sevilla, La Rioja, Castilla-León, Huelva
	Portogallo	L'intero paese
	EUROPA SUDOCCIDENTALE	Portogallo
	Spagna	L'intero paese
	Francia	Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes
	Regno Unito	Gibraltar

Programma	Stato membro	Zone ammissibili — (non tutte necessariamente di livello NUTS II)
EUROPA NORDOCCIDENTALE	Francia	Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute-Normandie, Île de France, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté, Bretagne, Pays de la Loire
	Belgio	L'intero paese
	Paesi Bassi	Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
	Lussemburgo	L'intero paese
	Germania	Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Schwaben, Unter-, Mittel- and Oberfranken (in Baviera)
	Regno Unito	L'intero paese
	Irlanda	L'intero paese
MARE DEL NORD	Regno Unito	North-Eastern Scotland, Eastern Scotland, Highlands & Islands (except Comhairle Nan Eilean and Lochaber, Skye & Lochalsh and Argyll), Tees Valley & Durham, Northumberland and Tyne & Wear, Humberside, North Yorkshire, South Yorkshire, West Yorkshire, Derbyshire & Nottinghamshire, Lincolnshire, Leicestershire, Rutland & Northamptonshire, East Anglia, Essex
	Paesi Bassi	Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
	Belgio	Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
	Germania	Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen
	Danimarca	L'intero paese
	Svezia	Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Kronobergs län, Skåne län
MAR BALTICO	Danimarca	L'intero paese
	Svezia	L'intero paese
	Lettonia	L'intero paese
	Lituania	L'intero paese
	Estonia	L'intero paese
	Finlandia	L'intero paese
	Polonia	L'intero paese
	Germania	Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Regierungsbezirk Lüneburg (in Niedersachsen)

Programma	Stato membro	Zone ammissibili — (non tutte necessariamente di livello NUTS II)
CADSES	Austria	L'intero paese
	Germania	Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern
	Italia	Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Umbria
	Repubblica ceca	L'intero paese
	Ungheria	L'intero paese
	Polonia	L'intero paese
	Slovacchia	L'intero paese
	Slovenia	L'intero paese
	Grecia	L'intero paese
REGIONI PERIFERICHE SETTENTRIONALI	Finlandia	Tutte le regioni dell'obiettivo 1 e le zone limitrofe di Pohjois-Pohjanmaa, Keski — Suomi e Keski-Pohjanmaa
	Svezia	Tutte le regioni dell'obiettivo 1, le zone costiere limitrofe e Gävleborgs län
	Regno Unito	Scotland, con particolare riguardo alle Highlands and Islands
ARCHIMED	Grecia	L'intero paese
	Italia	Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania
	Cipro	L'intero paese
	Malta	L'intero paese
CARAIBI	Francia	Guyane, Guadaloupe, Martinique
AZZORRE-MADEIRA- CANARIE	Portogallo	Açores, Madeira
	Spagna	Canarias
OCEANO INDIANO	Francia	Réunion

ALLEGATO IV

SEZIONE B: PRIORITÀ E MISURE

A norma del regolamento generale, tutti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono essere conformi alle altre normative e politiche comunitarie, comprese le regole di concorrenza.

Nell'ambito della promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo, le misure della presente sezione contribuiscono all'integrazione socioeconomica e allo sviluppo dei settori di cooperazione interessati.

1. Strategie di assetto territoriale, compresa la cooperazione tra città e tra zone urbane e rurali al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile

- Elaborazione di prospettive di assetto territoriale a livello transnazionale.
- Valutazione dell'impatto territoriale delle politiche e dei progetti che incidono sul territorio transnazionale.
- Sviluppo della cooperazione tra aree metropolitane e «città-porte» per costituire zone più ampie di integrazione economica globale, in particolare alla periferia della Comunità.
- Costituzione di alleanze strategiche e reti tra centri urbani di piccole e medie dimensioni, comprese misure intese a rafforzare il ruolo dei piccoli centri ai fini dello sviluppo delle regioni rurali.
- Cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di accesso all'innovazione, con particolare riguardo alle reti cittadine.
- Sensibilizzazione sulle prospettive di assetto territoriale a lungo termine e sostegno alla costituzione di reti tra istituti operanti nel settore della ricerca e dell'assetto territoriale per definire modalità comuni di sorveglianza.

2. Sviluppo di sistemi di trasporto efficienti e sostenibili e migliore accesso alla società dell'informazione

- Miglioramento dell'accesso alle reti e ai centri nevralgici dei trasporti transnazionali e nazionali, in particolare mediante collegamento delle reti secondarie; è esclusa la costruzione di autostrade e strade principali.
- Promozione dei trasporti intermodali e conversione verso modi di trasporto più compatibili con l'ambiente, in particolare i trasporti marittimi e sulle vie di navigazione interna, il trasporto ferroviario e i trasporti non motorizzati.
- Promozione delle tecnologie di comunicazione e informazione per costituire reti e poli «virtuali», a sostegno soprattutto di strategie congiunte di attività economica e di commercializzazione e al fine di fornire alle PMI un migliore accesso all'innovazione, in particolare quella tecnologica.
- Promozione del ricorso alle tecnologie nel campo delle comunicazioni e dell'informazione ai fini del miglioramento dei servizi pubblici, compresi il trasferimento di know-how e di tecnologia tra enti locali e lo sviluppo di applicazioni d'interesse pubblico (istruzione e formazione, servizi sanitari, ecc.).
- Sviluppo di applicazioni e servizi telematici sfruttando le opportunità offerte dalla società dell'informazione di ridurre le distanze e promuovere l'accesso alla conoscenza e all'innovazione, in particolare in settori quali il commercio elettronico, la formazione, la ricerca e il telelavoro.

3. Promozione dell'ambiente e corretta gestione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche

- Contributo all'ulteriore sviluppo di una rete ecologica europea (Natura 2000), che colleghi zone protette di rilevanza regionale, nazionale, transnazionale o comunitaria.
- Riassetto creativo di paesaggi culturali degradati dalle attività umane, comprese le zone minacciate o degradate dall'abbandono dell'attività agricola, nel quadro di strategie integrate di assetto territoriale.
- Promozione innovativa delle risorse naturali e culturali nelle regioni rurali, quali potenziali di sviluppo di un turismo sostenibile, in particolare nelle zone scarsamente popolate.
- Promozione della cooperazione ai fini della tutela e dello sviluppo creativo del patrimonio culturale.
- Elaborazione e messa in atto di strategie e azioni comuni di gestione dei rischi in zone a rischio di catastrofe naturale.
- Elaborazione e attuazione di strategie e interventi integrati per la prevenzione delle inondazioni nei bacini idrografici transnazionali.

- Elaborazione e attuazione di strategie e interventi integrati connessi alla cooperazione territoriale transnazionale per la prevenzione della siccità.
- Gestione concertata delle acque costiere.
- Promozione delle energie rinnovabili.

4. **Priorità specifiche**

- Promozione della cooperazione integrata delle regioni marittime e delle regioni insulari. Possono essere comprese attività di cooperazione bilaterale.
- Promozione della cooperazione integrata delle regioni ultraperiferiche.
- Tematiche prioritarie dei programmi di prossimità:
 - Promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile delle zone di frontiera.
 - Contribuire alla collaborazione per affrontare sfide comuni, in campi quali l'ambiente, la salute pubblica, la prevenzione del crimine organizzato e la lotta contro di esso.
 - Garantire l'efficienza e la sicurezza delle frontiere.
 - Promuovere contatti interpersonali a livello locale.

5. **Assistenza tecnica**

Assistenza tecnica per la costituzione di partenariati transnazionali mediante la creazione o lo sviluppo di strutture comuni per l'attuazione del programma di cooperazione transnazionale.

DICHIARAZIONI GENERALI

Di cui alla comunicazione del 28 aprile 2000 (qui inclusa a fini di completezza)

Dichiarazione della Commissione concernente le regioni italiane e quelle dei paesi terzi dell'Adriatico

Allorché vi saranno i presupposti politici per promuovere la cooperazione a titolo di Interreg III tra le regioni italiane e quelle dei paesi terzi dell'Adriatico, la Commissione esaminerà i modi più opportuni per promuovere tale cooperazione con gli altri strumenti di cooperazione.

Dichiarazione della Commissione concernente l'impegno specifico assunto dal Consiglio europeo di Berlino

La Commissione conferma che tutti gli impegni specifici assunti dal Consiglio europeo di Berlino in relazione alle iniziative comunitarie a favore dell'Austria e dei Paesi Bassi verranno rispettati, in particolare nel quadro di Interreg III.

Dichiarazione della Commissione concernente la cooperazione tra Interreg III e i Balcani

Allorché vi saranno i presupposti politici per promuovere la cooperazione a titolo di Interreg III tra gli Stati membri più interessati, in particolare Austria, Grecia e Italia, e i paesi terzi dei Balcani, la Commissione esaminerà i modi più opportuni per promuovere tale cooperazione con gli altri strumenti di cooperazione.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE A

Dichiarazione della Commissione relativa a Belfast

La Commissione si compiace dei risultati positivi conseguiti con il programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee irlandesi limitrofe nonché nel quadro del programma Interreg II A Irlanda del Nord-Irlanda.

Affinché il successo dei due programmi si confermi in futuro, la Commissione ritiene che Belfast (Outer Belfast e Belfast al livello Nuts III) debba partecipare al nuovo programma Interreg III sezione A per il periodo 2000-2006 nel quadro della flessibilità del 20 % per le zone limitrofe (punto 10 degli orientamenti Interreg III).

Dichiarazione della Commissione relativa all'applicazione di Interreg III sezione A al Belgio

Per garantire il successo dei programmi transfrontalieri con i Paesi Bassi, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e la Francia, la Commissione ritiene che i distretti di Hasselt, Huy, Waremme e Marche-en-Famenne debbano partecipare in via prioritaria al nuovo programma Interreg III sezione A per il periodo 2000-2006 nel quadro della flessibilità del 20 % per le zone adiacenti (punto 10 degli orientamenti Interreg III), in considerazione, in particolare, della necessaria coerenza dei progetti presentati nell'ambito dei programmi in questione.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE B

Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione nel Mar di Barents

Nel quadro del futuro programma di cooperazione transnazionale Interreg III B per il Mar Baltico, la Commissione prende atto della richiesta della Svezia e della Finlandia di poter elaborare una priorità concernente la promozione della cooperazione dei due Stati membri in questione con i paesi limitrofi (Norvegia e Russia) nel Mar di Barents.

Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione nel Baltico meridionale

La Commissione ritiene che la cooperazione nell'ambito del progetto SWEBALTCOP in corso a norma dell'articolo 10 debba proseguire nell'ambito della nuova iniziativa Interreg. Date le caratteristiche della cooperazione in questione, le attività future andrebbero organizzate nell'ambito del programma Mar Baltico della sezione B. Qualora dovessero sorgere problemi in ordine al coordinamento tra Interreg III e PHARE, la Commissione è disposta ad esaminare altre modalità per promuovere la cooperazione in parola.

DICHIARAZIONI SUL CAPITOLO VII

Dichiarazione della Commissione concernente l'attuazione del capitolo VII

I termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento generale potrebbero essere estesi, previo esame caso per caso, per tener conto dei ritardi conseguenti alle procedure decisionali degli strumenti finanziari esterni.

Dichiarazione della Commissione su Interreg III e TACIS

Consapevole della rilevanza della Dimensione settentrionale e delle attuali difficoltà inerenti alla sua considerazione nel quadro della cooperazione tra l'iniziativa comunitaria Interreg III e lo strumento TACIS, la Commissione dichiara di essere pronta a favorire il coordinamento efficace e la coerenza tra i programmi Interreg III e gli interventi TACIS, tra l'altro mediante orientamenti operativi, al fine di migliorare le condizioni di tale cooperazione, fatti i presupposti politici eventualmente connessi all'attuazione di TACIS.

Dichiarazione della Commissione su Interreg III e MEDA

Consapevole della rilevanza della dimensione mediterranea e delle attuali difficoltà inerenti alla sua considerazione nel quadro della cooperazione tra l'iniziativa comunitaria Interreg III e lo strumento MEDA, la Commissione dichiara di essere pronta a ricercare il coordinamento efficace e la coerenza tra i programmi Interreg III e l'intervento MEDA, tra l'altro mediante orientamenti operativi, al fine di migliorare i presupposti di tale cooperazione.

Dichiarazione della Commissione su ORATE

Se i 15 Stati membri sono disposti a presentare una proposta congiunta relativa ad un Osservatorio in rete sull'assetto del territorio europeo (ORATE), compreso un meccanismo finanziario, nell'ambito dell'osservazione e dell'analisi delle tendenze in materia di assetto territoriale in Europa, la Commissione è disposta a cofinanziare tale cooperazione mediante la linea di bilancio «reti» di cui al punto 53 del progetto di orientamenti Interreg III.

IL PRESENTE ALLEGATO SOSTITUISCE L'ALLEGATO A DELLA COMUNICAZIONE SULLA COOPERAZIONE INTERREGIONALE

ALLEGATO A

ZONE DI PROGRAMMAZIONE

Programma	Stato membro	Zone ammissibili
ZONA MERIDIONALE	Italia	Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta
	Grecia	Dytiki Ellada, Peloponnisos, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti, Ionia Nisia, Sterea Ellada, Attiki
	Portogallo	L'intero paese
	Spagna	L'intero paese
	Francia	Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, PACA, Rhône-Alpes, Corse, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion
	Regno Unito	Gibraltar
	Cipro	L'intero paese
	Malta	L'intero paese
ZONA OCCIDENTALE	Francia	Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute-Normandie, Île de France, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté, Bretagne, Pays de la Loire
	Belgio	L'intero paese
	Paesi Bassi	L'intero paese
	Lussemburgo	L'intero paese
	Germania	Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg
	Regno Unito	L'intero paese (tranne Gibraltar)
	Irlanda	L'intero paese
ZONA SETTENTRIONALE	Danimarca	L'intero paese
	Germania	Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern
	Svezia	L'intero paese
	Finlandia	L'intero paese
	Estonia	L'intero paese
	Lettonia	L'intero paese
	Lituania	L'intero paese
	Polonia	Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warminsko-Mazurskie, Podlaskie, Kujawo-Pomorskie

Programma	Stato membro	Zone ammissibili
ZONA ORIENTALE	Austria	L'intero paese
	Germania	Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Thüringen,
	Italia	Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche
	Grecia	Anatoliki Maekdonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ipeiros
	Repubblica ceca	L'intero paese
	Ungheria	L'intero paese
	Slovacchia	L'intero paese
	Slovenia	L'intero paese
	Polonia	Dolnośląskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie